

1551 – 1599- TRES RINNOVA LA SUA CARTA DI REGOLA

Tres nel 1551 rinnova, approva ed emana la sua Carta di Regola scritta in latino. In copia è disponibile nel “Regolanarium” di Castel Bragher. p. 63. Si compone di 76 articoli ai quali ne furono aggiunti altri e approvati nel 1599 come risulta dal fascicolo inedito contenuto nel fondo Di Pauli al Ferdinandeum Museum di Innsbruck, n. 1069-1 del 1599.¹

1551 . Sabato 7 marzo 1551 nella villa di Tres, nella stufa della casa del signor Leonardo Vernardino di Tres sono presenti Gervasio messer Antonio notaio Gatta di Coredo, il signor Gervasio fu messer Alberto Gentil di Denno, mastro Giacomo muratore di Billanzona abitante a Tres e Bernardo suo fratello quali testimoni chiamati e specialmente pregati.

Qui, davanti ai testimoni e al nobile ed egregio messer Pietro Ricardino di Denno come regolano maggior di Tres è stato detto e proposto dagli uomini eletti nella stufa della casa del infrascritto signor Andrea Tomasini calzolaio che il giorno giovedì del 15 del mese di febbraio, siano presenti tutti i vicini di Tres, in piena regola ordinata dai regolani della villa di Tres, - precisamente i vicini sono Filippo fu Antonio Zadra, Corrado fu Pietro Corazola, Cristoforo fu Nicolò Caslet, Nicolò fu Giacomo Michel, Pasquale dei Pasquali, Bortolo fu Lorenzo Maritello, Matteo fu Andrea Fedruz, Valentino del fu Simon Maritello, reverendo don Guglielmo del fu Giacomo Mimiola facendo anche a nome di Vettor suo cognato figlio fu Simon Franceschino, Giovanni di Guglielmo Franceschino, Giacomo di Nicolò Caslet, Salvatore di Francesco Zalamena, Giovanni di Giacomo Franceschino, mastro Pietro sarto e Giacomo chierico ambedue de Tuoni; Simone di Nicolò Franceschino, Matteo del fu Giovanni di Bezzi per sé ed a nome di suo fratello Antonio, Antonio fu Pietro Zalamena facendo a nome d'Antonio suo zio, Antonio figlio di Marti di Bezzi, Antonio figlio di Francesco Zettoni e il reverendo don Bartolomeo Sinat per sé ed a nome di Giacomo suo zio, Odorico di Zammarchi, Filippo Zammarchi, Vittore moletta, Sicherio Simoni. Antonio Gaiardelli, mastro Giovanni Tomasino, Giovanni Murgon, mastro Marino ferraro,. Bartolomeo e Simon di Bezzi, Pasquale Bezza, Federico Murgon, Simon Mimiola, Angelo di Simoni, Andrea Tomasino e Giovanni fu Bernardino Pasquali. Gli uomini presenti sono la maggior parte dei vicini di Tres e promettono per gli assenti sui propri beni. Affermano che approveranno e che si impegnano ad attenersi in futuro a tutti l'infrascritti capitoli contenuti e descritti nel presente, sotto l'obbligazione di tutti i loro beni. Unanimemente d'un medesimo animo ed volontà e parere, hanno eletto il signor Leonardo Vernardino, Andrea Tomasino, Marino Corazola, Biagio Franceschino, Giacomo Zammarchi, Matteo Zoanet, Antonio Maccani, Biagio Biezzi insieme con Silvestro Zetton e Giacomo Zalamena regolani della suddetta ville di Tres ad emendare ed riformare alcuni capitoli della regola vecchia della suddetta villa di Tres ed a quelli aggiungere e diminuire come a

¹ *Questo documento si trova in “Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Volume 1; a cura del professor Giacomoni Fabio”*

loro parerà e piacerà esser cosa utile.

1. Primo hanno statuito e ordinato che ogni anno il signor regolano maggiore della suddetta villa di Tres debba personalmente essere presente alla regola che ogn'anno si farà nella prima domenica del mese d'agosto, ed il medesimo giorno detta comunità sia tenuta ed obbligata fare a sua signoria ed al suo servitore la colazione e dargli un paio di pollastri per sua onoranza.
2. Hanno statuito e ordinato che ogn'anno nel giorno scudetto d'ogni prima domenica d'agosto, che dai regolani sia ordinato di far la regola nel suo luogo destinato sopra la piazza di Tres appresso la chiesa di santo Rocco di detta villa secondo al solito e secondo al loro ordine, e che tal giorno sia per i saltari denunciato l'ultima domenica di cadaun anno del mese di luglio alle case della villa di Tres che, sotto penna di troni cinque di denari, compaia il più sufficiente di ciascheduna casa per il scudetto giorno alla detta regola d'esser fatta; e che in tale luogo, alla presenza di tutti i vicini, siano prima cassati i predecessori regolani, e che siano eletti due altri regolani con il consenso d'otto o dieci uomini probi, i quali debbano giurare sui santi vangeli di Dio toccando le scritture con la conferma del signor regolano maggiore, se in ogni e cadauna volta farà bisogno sia fatta la regola, e per tutto suo potere fare tutte le cose le quali conosceranno esser utili alla comunità: e dopo costituire due saltari, i quali debbano giurare per suo sacramento a loro dato dal signor regolano maggiore che in giorno che non è festa, uno in un giorno e l'altro l'altro giorno, così perseverando, siano obbligati a custodire tutta la campagna della villa di Tres: ed il giorno di festa tutti due siano obbligati a custodire detta campagna; ed che in quel medesimo giorno siano costituiti i saltari delle vigne, e che gli sia dato il giuramento a cadauno per detto signor regolano maggiore che fedelmente debbano custodire nella sua regola le vigne ed le altre frugi e beni: sotto penna di grossi sei per cadaun giorno ed rifondere il danno.
3. Hanno statuito e ordinato che ogn'anno nella festa di san Giorgio in piena regola sia eletto il sindaco della detta villa di Tres, con consiglio d'otto ovvero dieci uomini probi, il quale debba giurare sui santi Vangeli di Dio, toccate le scritture con le mani, quelle portegli dai regolani di detta villa di Tres, per dover far tutte le cose e cadauna di quelle al suo officio pertinente; e che la metà delle mercedi della sindicaria, la quale è solita in ogni anno esser data al sindaco per cadaun fuoco di detta villa di Tres, che al presente e per l'avvenire siano dei regolani per le loro fatiche e per il tempo che consumano.
4. Hanno statuito e ordinato che i regolani ascoltino le liti, discordie e differenze che spettano al loro ufficio, tanto di quelli di Tres quanto dei forestieri; e che sotto il loro giuramento debbano fare ragione a coloro che l'hanno: in pena di grossi dodici per cadauno di quelli.
5. Hanno statuito e ordinato che ciascheduna volta che li saltari della detta villa di Tres ricuseranno di fare i mandati (*eseguire gli ordini?*) ai regolani, ovvero del sindaco, debbano essere condannati in grossi sei di denari.
6. Hanno statuito e ordinato che se alcuno ricuserà di comparire in regola ordinata dai regolani e dopo l'intimazione del saltaro a loro fatta, sia condannato in grossi tre di denari, e che il saltaro subito vada a prender loro il pegno per detti grossi tre;

e se non daranno il pegno al saltaro, il regolano maggiore vada a prelevare il pegno: in qual caso sia obbligato pagare troni cinque al detto signor regolano maggiore.

7. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres eletto a fare e conseguire alcuna carica ovvero causa comandata d'esser conosciuta, quello non abbia ardire di rifiutarla: sotto penna di troni cinque, la qual penna sia la metà del signor regolano maggiore ed l'altra metà del comune.
8. Hanno statuito e ordinato che se per sorte fosse fatto danno ad alcuno ed il saltaro non sapesse chi l'avesse, esso saltaro abbia dilazione per tre giorni a ritrovare il dannificatore: altrimenti, non ritrovando il dannificatore, esso saltaro sia obbligato pagare tal danno a stima dei regolani.
9. Hanno statuito e ordinato che se dai saltari saranno trovati alcuni bestiami che dannificano in campi o prati di quelli di Tres, che quelli dei quali saranno i bestiami subito debbano esser pignorati dal saltaro e che il pegno tolto dal saltarossia presentato a quello che ha subito il danno.
10. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che dal saltaro sarà ritrovato nei campi, prati e vigne porci, capre, bezze (pecore), bovi, vacche, asini o cavalli, che di quelli che saranno tali animali siano condannati nella pena sottoscritta, cioè per una pecora, capra, bue e vacca un carantano, e per un cavallo, asino e porco due carantani e rifondere il danno.
11. Hanno statuito e ordinato che se il saltaro sarà mandato dai regolani a pignorare alcuno della villa di Tres per i danni fatti sopra il comune o veramente per le fassioni (imposte) del comune incorse, ed se i saltari non troveranno pegni sufficienti in esse case per pagar tal danno o la sua rata delle fassioni, che allora, fatta l'escussione, tal persone siano private dalla sorte del bosco, a meno che abbiano dato sicurtà idonea da pagar i danni e le fassioni.
12. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che alcuno di Tres, o per amore, odio o altra causa non legittima, non volesse andar con la maggior parte della comunità a pignorar alcuno, che tali siano condannati in lire cinque di denaro: la qual pena per la metà sia del regolano maggiore e l'altra metà del comune.
13. Hanno statuito e ordinato che se alcuni bestiami, tanto di giorno come di notte, saranno maliziosamente condotti al pascolo nei prati con il guardiano, che quelli dei quali saranno i bestiami siano condannati in grossi sei per i danni per cadauna volta ed rifondere il danno: non derogando alle ragioni dell'ufficio.
14. Hanno statuito e ordinato che i saltari delle vigne debbano custodir i garzi: e, se fosse fatto alcun danno e che il saltar non sapesse la persona che avesse fatto tal danno, che allora il saltaro sia obbligato pagar un carantano per cadaun piede di vigna, e rifondere il danno in stima dei regolani.
15. Hanno statuito e ordinato che li saltari delle vigne debbano ogn'anno nella vigilia dell'Assunzione del mese d'agosto avere le loro teze nei luoghi consueti, dopo ogni giorno custodire dette vigne ed tutti gli altri frutti: in penna di grossi sei per cadaun giorno, e rifondere il danno.
16. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriere quanto forestiero, che abbia cani, che quello o quelli siano obbligati a tenerli in casa legati: e che più presto che saranno tali cani ritrovati dai saltari nelle vigne nel tempo quando le uve

sono buone, che i padroni dei cani debbano esser condannati in grossi sei per ogni volta e a rifondere il danno.

17. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, abbia ardire di asportare uva, d'una (di un grappolo?) in fuori e non più, fuori delle vigne d'altri senza special licenza dei padroni delle vigne, sotto pena d'un grosso per cadaun'uva (grappolo d'uva): la metà della pena sia del saltaro e l'altra metà del padrone della vigna.
18. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che la ruota della saltara della campagna toccherà ad alcuni pupilli ossia vedove che non abbiano persone idonee e sufficienti a custodir quella, che allora tali pupilli ossia vedove siano obbligati a presentar al comune ragnesi cinque di denari, i quali siano del comune; e in tal caso, che la ruota proceda al suo vicino che segue e quello sia obbligato a custodirla, ovvero in suo nome presentar un altro che la custodisca quale sia sufficiente.
19. Hanno statuito e ordinato che niuno debba condurre via la terra del lago di Tres o con bene o con carri senza espressa licenza dei regolani: sotto penna di grossi quattro per cadauna bena.
20. Hanno statuito e ordinato che se alcuno condurrà via terra dal comune nei suoi campi, tali siano condannati in carantani uno per bena.
21. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto forestiero quanto terriero. abbia ardire di portar alcuna sorte d'armi sopra la regola, eccettuato i saltari, i quali possano portare le proprie roncole: sotto penna di lire cinque per cadauna volta.
22. Hanno statuito e ordinato che niuno mentisca l'altro sopra la regola sotto penna di grossi dodici di denari, qual pena sia del signor regolano maggiore.
23. Hanno statuito e ordinato che se alcuno alla presenza del signor regolano maggiore nella sua regola mentirà l'altro, quello sia condannato nella pena che sembrerà a sua signoria: la quale sarà in suo arbitrio. non passando però essa condanna troni cinque.
24. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres faccia alcuna fossa ossia cortivo per far marcire brocone (zolle di erica), dase o frasche, sul terreno comunale: sotto penna di lire due per cadauna fossa ovvero cortivo.
25. Hanno statuito e ordinato che niuna donna, tanto terriera quanto forestiera, abbia l'ardire di lavar panni di lino o meزالani ai pozzi: sotto pena di grossi tre per cadauna volta.
26. Hanno statuito e ordinato che niuna donna, tanto terriera quanto forestiera, abbia l'ardire di lavar carne ed interiora di animali presso ai pozzi a passi due lontano: sotto la suddetta pena per cadauna volta.
27. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, abbia l'ardire di lavorar con i bovi e le persone nelle feste degli Apostoli e della beata vergine Maria e nei giorni delle consacrazioni delle chiese di Sant'Agnese e san Vittore: sotto penna di grossi sei per i buoi e grossi tre per le persone.
28. Hanno statuito e ordinato che quando si levano le croci ad alcuna processione, che uno per ogni casa sia obbligato andar con la processione: sotto pena di grossi sei per cadauna persona.
29. Hanno statuito e ordinato che tutti della villa di Tres ogn'anno una volta debbano

presentar sopra la regola le sue orne dal vino e gli stari del grano per farli giustificare dal suo sindaco da Tres: non derogando però alle ragioni dell'ufficio.

30. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto forestiero quanto terriero dopo la festa di san Giorgio sino alla festa di san Michel possa condurre buoi disgiunti per le regole delle vigne esistenti delle pertinenze della villa di Tres per causa di pascolar: sotto penna di grossi sei per cadauna volta: eccetto nel lavorar con i buoi, nel qual caso possa pascolar nelle sue possessioni ed anche sopra il comune.
31. Hanno statuito e ordinato se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, quali hanno i vaioni e vie per possessioni d'altri, nell'andar alle sue possessioni quelli siano obbligati nell'entrare ed uscire serrar e chiudere detti vaioni: sotto penna di grossi tre per cadauna volta, e rifondere il danno.
32. Hanno statuito e ordinato che ciascuno, tanto terriero quanto forestiero, che abbia campi, prati e vigne che confinano con la via pubblica per le quali transita l'avogara (gregge o mandria con pastore), siano obbligati, quando essi lavorano dentro i propri terreni, serrare i vaioni (gli accessi): sotto pena di grossi tre per cadauno.
33. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, possa condurre bovi o altri bestiami per pascolar per la via da Folet, la via di Partegol, la via della Bracana, la via dall'Ors, la via de Sorasas, la via della Boscaiola, e per il sentiero di Cires (Zires): sotto pena di grossi tre per ogni due cavi, eccetto che quando lavorano, nel qual caso possano pascolar.
34. Hanno statuito e ordinato che se alcuno da Tres ovvero forestiero dal tempo delle piogge volesse lavorar e condurre l'acque dai propri condotti e fossati per condurre alle sue proprie possessioni per le vie o per il terreno comunale e dando danno alle vie e ai suoi consorti, tali siano condannati in lire cinque di denari, e rifondere il danno secondo la stima dei regolani: la qual pena per la metà sia del regolano maggiore e l'altra del comune.
35. Hanno statuito e ordinato che quando due ovvero più uomini saranno eletti da due o più vicini per impiantare termini (cippi di confine), terminar confini, vie, campi, e saranno discordanti, che in tal caso essi uomini abbiano l'autorità e libertà di comandare e rimuovere tali discordie di propria autorità con sacramento, ancorché una delle parti non contentasse.
36. Hanno statuito e ordinato che né l'una né l'altra di dette parti che avranno eletto uomini a terminare (porre i confini), esse parti non abbiano da impedire che detti uomini non abbiano da terminare: sotto pena di lire cinque per cadauna volta, della qual parte la metà sia del signor regolano maggiore e l'altra metà del comune.
37. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, ardisca segar prati nelle pertinenze della villa di Tres avanti il tempo statuito di segare: sotto penna di lire tre per cadauna falce.
38. Hanno statuito e ordinato che cadauno al quale sarà ed avrà l'avogara in casa sia obbligato dar un fizzalo ossia famiglio sufficiente al pastore, che di aiuto a custodire il bestiame: altrimenti, cascando alcun caso per difetto del fizzalo, esso

danno detto fizal sia obbligato pagar, mentre che il pastore abbia avvisato il regolano dell'insufficienza di detto fizalo.

39. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che la comunità di Tres non avesse pastore, che a quel tempo il più idoneo ed sufficiente di quella casa che avrà la rotta (roda) sia tenuto andar per custodir al pascolo essa avogare: sotto penna di grossi sei ed di rifondere il danno che occorrerà,
40. Hanno statuito e ordinato che i pastori d'essa villa di Tres siano obbligati di condurre le armenta e i greggi a buona e condecete ora, secondo i loro tempi: sotto penna di grossi sei per cadauna volta.
41. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriero come forestiero. che abbia buoi, vacche, capre e bezze, debba mandar i bovi alla pastura separati dalle vacche e le vacche all'avogara con il suo pastore e, finalmente, il gregge minuto separatamente con il suo pastore, ed che quelli animali siano diligentemente raccomandati ai loro pastori: sotto pena di grossi tre per cadauna volta che cadaun padrone non mandasse le capre e pecore al pastore con dover anche al medesimo pastore fare le spese per ogni due capi un giorno.
42. Hanno statuito e ordinato se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, avrà ricusato d'andar con l'avogara per i suoi bestiami per tanti giorni che è di costume e solito nella villa di Tres d'andar con l'avogara, per quei tali giorni che avranno mancato d'andare tali siano obbligati a pagar grossi dodici per cadaun giorno.
43. Hanno statuito e ordinato che se alcuna massaria di detta villa di Tres avesse solamente un montone ovvero bezza per semenzali, tali padroni non siano obbligati andar con la vogara.
44. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriero come forestiero, che abbia vitelli, tali siano obbligati per quelli andar con l'avogara dopo la festa di san Sisinio e pagare il pastore per mezzo capo di cadaun vitello; e che i regolani debbano ogn'anno nella festa di san Pietro del mese di giugno e nella festa di san Michele nel mese di settembre, ovvero a sant'Andrea di novembre, numerare o far numerare i buoi, le vacche, capre e pecore.
45. Hanno statuito e ordinato che se il pastore o alcuno della villa di Tres che custodisce il gregge perdesse per suo mal governo un capo di bestiame e non sapesse dare notizia ovvero segno alcuno, tal sia condannato come qui è sotto scritto, cioè: per una capra grossi trenta, per una pecora grossi ventiquattro, per un'auzola ovvero agnello che non sia stato tosato grossi dodici, e che per i buoi sia pagato in stima di uomini dabbene.
46. Hanno statuito e ordinato che se alcun bestiame forestiero sarà ritrovato sopra il comun ovvero nei terreni divisi di Tres, che quelli dei quali saranno tal bestiami siano condannati in grossi dodici per cadaun capo e ciascheduna volta e a rifondere il danno.
47. Hanno statuito e ordinato che se alcuno avrà ritrovato alcun capo di bestiame forestiero sopra il comune e terreni divisi da Tres e che abbia domandato aiuto da uno o più dei suoi comuni per condurre tali animali ai regolani, che tali comuni siano obbligati a dar loro aiuto: sotto pena di grossi tre per cadauna volta.
8. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, di qual

condizione esser si sia, ardisca nei campi d'altri quaiare cioè pigliare quagli senza espressa licenza dei vicini: sotto pena di grossi dodici per cadauna volta.

49. Hanno statuito e ordinato che se alcuno della villa di Tres porterà le ragioni della medesima villa all'ufficio di cadaun vicario senza espressa licenza dei regolani, sia condannato in troni cinque di denari per cadauna volta: la qual penna sia del signor regolano maggiore.
50. Hanno statuito e ordinato che niuno, terriero né forestiero, fatte le sorti nel bosco di Tres e dopo che il bosco sarà chiuso, non ardiscono condurre legna, brocone o frasche dal bosco di Sfruz: sotto penna di grossi sei per cadauna volta.
51. Hanno statuito e ordinato che se alcuno manifesterà ovvero porterà i segreti della regola che fosse in danno del comune, sia quello privato della sorte del bosco per un anno.
52. Hanno statuito e ordinato che se alcuno rovinerà alcuna via, che quello sia obbligato a restaurarla nel primo giorno dopo l'intimazione a lui fatta dai regolani: sotto pena di grossi dodici e di rifondere il danno.
53. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, ardisca di portar fuori dei campi altrui legumi di sorte alcuna: sotto penna di grossi sei, e rifondere il danno.
54. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, ardisca portar via frutti di sorte alcuna, tolti dalli arbori d'altri, oltre il dover ed onestà: sotto penna di grossi quattro per cadauna volta, ed rifondere il danno: la qual penna sia la metà del saltaro e l'altra metà del padrone degli arbori.
55. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, non ardisca portar fuori dei campi d'altri rave, ravizze: sotto penna di grossi due, la qual penna per la metà sia del saltaro e l'altra metà del padrone del campo.
56. Hanno statuito e ordinato che se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, tagliasse boschi e spinazzi ovvero portasse via le recinzioni delle possessioni d'altri, tali siano condannati in grossi quattro per cadauna volta, e a rifondere il danno: la qual pena la metà sia del saltaro e l'altra metà del padrone.
57. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca tagliar alcuni legni oltre i segni della sua sorte delimitata dal comune: sotto pena di grossi sei e rifondere il danno.
58. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero che fanno tettoie alle fontane con le retti per pigliar uccelli, non ardiscono d'impedire che i bestiami non possano bere: sotto penna di grossi sei per cadauna volta.
59. Hanno statuito e ordinato che quando i bovi della villa di Tres menano e conducono legni dal bosco, che tali abbiano libertà di metter quelli nel luogo del comune al manco danno, ed lasciarli lì dalla festa di san Michelle fino alle feste di Pasqua ed dopo dette feste debba rimuoverli di là se non saranno tal legni d'opera: sotto pena di grossi sei per cadaun carro; ma se quei legni saranno da opera, possano stare lì da una festa all'altra di san Michele: e passato detto termine di un anno, dopo l'ammonizione fatta per il saltaro, che subito essi siano obbligati a rimuovere quei legni da quel luogo e sbrigar il comune: sotto pena di grossi sei per cadaun legno.
60. Hanno statuito e ordinato che i regolani di Tres senza licenza dei loro vicini non

possano dar libertà ad alcun forestiere d'entrare nel bosco per tagliar o condurre legni fuori dal bosco: sotto penna di lire cinque per cadauna volta.

61. Hanno statuito e ordinato che s'alcun forestiero comprerà legnami, cioè larici, pezzi, pini, avezzi (abeti bianchi), non ardisca entrare nel bosco, nemmeno mandar altri a tagliar tali legnami: sotto pena di lire cinque per cadauna volta, la qual pena sia del comune; e se alcuno volesse entrarvi per forza, tal pena sia del signor regolano maggiore; ma se tali compratori domandarono ai regolani opere per tagliar tali legni, essi compratori siano obbligati di pagare per cadauna opera grossi otto.
62. Hanno statuito e ordinato che quelli della villa di Tres che taglieranno sopra il comune nel bosco tali tipi di legnami debbano esser condannati come qui di sotto si scriverà: e primo per un rovere lire cinque di denaro; item per un fascio di roveri grossi tre; item per un legno ossia albero tagliato sopra il comune lire tre, e a rifondere il danno; e per un pino grossi tre, e tagliato per far commercio paghino grossi sei; e tagliato da forestieri, quei tali paghino grossi dodici; e per un larice tagliato per far mercanzia, cioè nel gazzo nel prato, paghi lire cinque, e tagliato fuori dal prato paghi solo lire tre, e rifondere il danno tanto nel prato quanto nel gazzo, considerata la condizione del luogo; e per due palanchi grossi sei di denari: eccetto se alcuno da Tres rompesse uno o due palanchi al tempo della segagione e delle sorti del bosco, per i quali, in tal caso e necessità, non siano obbligati pagar niente.
63. Hanno statuito e ordinato che quelli che faranno le cose sottoscritte sopra il comune siano condannati come qui sotto: e prima chi farà un brozzo (carro) di brocone paga grossi sei di denari essendo della villa di Tres, e il forestiero grossi ventiquattro; per un carro di coleri (noccioli) secchi o verdi grossi sei, e per un carro di legna secca grossi otto, ma se saranno laresi sia fatta la condanna in arbitrio dei regolani; e per stellar (scortecciare) un pino grossi tre, e per un pino grande grossi diciotto.
64. Hanno statuito e ordinato che i pastori da Tres non debbano pascolare una certa parte di pascolo che giace nel bosco di Temola, cominciando dalla parte verso mezzogiorno detto alla **via di Campo** per la quale si va al luogo detto **alla Calcare**, dalla quale si discende per una certa pozza detta **del Covel** sino alla via usata per quelli da Taio nel andar al monte.
65. Hanno statuito e ordinato che ogni anno al tempo che si dividono le condanne si deva dare ai saltari delle campagne per mercedi ragnesi due per cadauno di quei denari ricevuti per le condanne,
66. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca vender alcun legname del bosco al tempo che si fanno le sorti, nemmeno d'altri tempi: sotto penna di lire tre di denari, mentre non avesse licenza dalla vicinanza,
67. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca di far sorte a metà più d'una.
68. Hanno statuito e ordinato che se dai saltari sarà trovato alcun forestiere dannificante nel bosco o per le vie del bosco transitando con bovi, cadauno di Tres presti aiuto al saltaro per pignorare tal persona.
69. Hanno statuito e ordinato che se si ritrovasse essere tagliato alcun legno nel bosco

e condotto via, che il saltaro sia obbligato a ritrovar il legno ovvero quello che l'ha condotto via; e, non trovando il legno o il dannificatore, il saltaro sia obbligato a pagar quello: per trovarlo ha tre giorni di tempo.

70. Hanno statuito e ordinato che ad ogni festa della Purificazione, detta la Ceriola, in ogni anno secondo la loro consuetudine antica, che quello che l'anno passato ha avuto il toro sia obbligato in quel giorno sborsar il danaro, cioè troni trenta due, ovvero quello che sarà aggiunto di più a comprar l'altro; e non sborsando detto denaro al detto termine, egli sia obbligato pagar grossi dodici per ogni giorno e a rifondere il danno.
71. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terrier come forestiero, ardisca d'aprir il lago della villa di Tres per irrigare: sotto penna di grossi dodici per cadauna volta.
72. Hanno statuito e ordinato che la comunità di Tres debba ogni anno, nel giorno che si fa la regola maggiore, dare agli uomini del giuramento per la merenda grossi sei per cadauno.
73. Hanno statuito e ordinato che si debba dar agli uomini eletti a far le sorti nel bosco grossi quattro per cadauno e cadauna volta.
74. Hanno statuito e ordinato che niuno possa né debba portare e condurre terra via dalla stropada: sotto penna di grossi sei per cadauna volta.
75. Hanno statuito e ordinato che niuna persona terriera né forestiera ardisca pascolar nel pascolo di Sorasas e nel pascolo della Lama: sotto penna di grossi tre per cadaun paio di buoi.
76. Hanno statuito e ordinato che alcuno, tanto della villa di Tres quanto forestiero, non ardisca transitar per le possessioni d'altro attraverso il quale non abbia diritto di via né sentiero: sotto pena di grossi sei per ogni volta.

Capitoli aggiunti dopo il 1551

1599 – Lunedì 11 gennaio 1599 dal castello de Buon Consiglio il cardinale Lodovico Madruzzo conferma la regola di Tres con i vecchi capitoli (1 – 76) e i nuovi.

I vicini di Tres

77. hanno statuito e ordinato che ogni volta si ritroverà alcun vitello nella campagna senza il suo particolare pastore, sia obbligato pagar grossi sei per cadaun vitello e per ogni volta. applicata detta condanna alla comunità; e di più qualunque volta sarà ritrovata alcuna *auzola* ossia capra con pastore o senza, sempre sia la pena di grossi sei per cadauna bestia e cadauna volta, applicata detta pena come sopra.
78. Poi hanno statuito e ordinato che i regolani che saranno eletti nel suo anno non possano mettere un altro in suo nome in tal ufficio se non per un mese: mentre che i vicini siano contenti accettare esso sostituto e lo debbano accettare se sarà idoneo.
79. Ancora hanno statuito e ordinato che quelli che saranno dell'ufficio della regolanaria non possano esser costretti a far più tal ufficio per anni sei prossimi futuri; ed il sindaco delle chiese non possa esser eletto più sindaco sino ad anni cinque prossimi futuri dopo l'anno del suo ufficio di sindaco.
80. Hanno statuito e ordinato che se ai giurati e regolani di Tres piacerà eleggere per regolano di detta comunità qualche vicino di Tres e che tal vicino si partisse da

Tres prima dell'ultima domenica di luglio, che essi regolani e giurati ne possano eleggere un altro in suo nome, a tutte spese ed interesse del vicino che si sarà partito qual vorranno eleggere per regolano; il simile s'intenda anche se tale vicino si partisse dopo essa domenica.

81. Hanno statuito e ordinato che ogni saltaro al quale toccherà di far la saltaria della campagna ed che giurerà, non possa esso saltaro metter altra persona per saltaro suo nome. ma esso saltaro debba fare la saltaria per custodir la campagna sufficientemente per il suo anno.
82. Hanno statuito e ordinato che se i regolani eletti, ovvero alcuno d'essi avranno bisogno d'andar in qualche luogo per suoi affari, possano e possa mettere in suo nome altri uomini idonei a tal effetto, per un mese solamente.
83. Poi² 10 hanno statuito e ordinato che in tutti i capitoli d'uno in uno in questa carta inserti nei quali si ritrova ancora esser stato provvisto per gli statuti, cioè per rispetto di portare armi, d'ingiurie, menzogne, del portar via biave, uve e qualunque sorta di frutti e simili altre cose; di cavar termini, della possessione danneggiata ossia turbata, del tagliar arbori, di quelli che commettono frode nel loro ufficio e simili, e di quelle cose sopra le quali s'è statuita una certa pena in essi statuti, il che non sia ne s'intenda per capitoli della presente regola esser derogato ad esso statuto ordinario, ma che la pena della regola sia oltre le penne statutarie.
84. Hanno statuito e ordinato che, come è stato detto, dove non sono regolani maggiori ma semplici regolani ed giurati, ovvero la regola secondo la disposizione della loro carta di regola, fatta la sua dichiarazione con l'esecuzione con le pene espresse in essa carta, l'appellatione si ricorra all'ufficio ordinario delle valli: con questo che tal cause sommariamente siano terminate e mandate in esecuzione contro gli inadempienti costretti per il qui sotto capitolo ed non altrimenti.
85. Hanno statuito e ordinato che le penne contenute nella carta di regola ed applicate alla comunità non debbano eccedere la somma di lire cinque.
86. Hanno statuito e ordinato similmente, secondo il capitolo della regola che alcuno non porti le ragioni della regola all'ufficio di qualche vicariato, s'intenda che abbia luogo circa le cause ed i fatti spettanti alla cognizione dei regolani, e tanto non sia conosciuto e definito per i regolani o deputati sopra esse cause: e fatta poi la dichiarazione, ognuno possa ricorrere e reclamare all'ufficio ordinario della valle senza pena, e non ad altri né ad altre comunità, salvo sempre il ricorso all'eccelsa superiorità di Trento.
87. Hanno statuito e ordinato, per rispetto ancora del capitolo di detta regola, che alcuno non riveli i segreti d'essa regola, s'intenda però circa gli ordini del comune e regola, e non siano tali segreti in detrimento e pregiudizio delle ragioni e dignità della superiorità dell'eccellenza monsignor vescovo di Trento &c, le quali cose siano sempre salve e riservate: nelle quali si tratta cose spettanti alla regola, acciò che concernano l'amministrazione dei beni, tanto

² i capitoli 83-91 sono citazioni quasi letterali dei capitoli più importanti della Moderalio Betta.

comuni come particolari.

88. Hanno statuito e ordinato che nei capitoli inserti in questa carta di regola dove la pena si ritrova ad arbitrio dei regolani, giurati e della regola, s'intenda che tal pena non debba né possa eccedere la summa di lire dieci, considerata la qualità del fatto
89. Hanno statuito che per rispetto del capitolo come sopra, dove i regolani ossia tutta la regola con i saltari possono pignorare alcuno per debito, si debba intendere circa i debiti per rispetto delle pene della regola e che aspettano solamente alla comunità, ed non altrimenti.
90. Hanno statuito e ordinato che per rispetto della carta della regola dove si leva via l'autorità d'appellarsi altrove, s'intenda da lire cinque in giù ed non altrimenti perché da lì insù sia riservata l'autorità a ciascheduno d'appellarsi al giudice ordinario.
91. Hanno statuito che in tutti i capitoli della regola, come consta nella carta, dove si riserva facoltà d'aggiungere e sminuire, si debba intendere, dove sono presenti i regolani maggiori, con la sua partecipazione e non altrimenti, purché però gl'intervenga l'autorità e confermazione dell'eccelsa superiorità, le condizioni della quale siano sempre salve e riservate.
92. Hanno statuito che ricusando alcuno comparire nella regola, prima incorra nella pena di grossi tre, se gli sono levati dal saltaro; secondo in pena di grossi dodici per i regolani; terzo il contumace ed inobbediente sia pignorato per il regolano maggiore in lire cinque.
93. Hanno statuito, per rispetto del capitolo 46, che la pena dei grossi dodici e reintegrazione del danno sia applicata la metà a chi ha ritrovato la bestia che dà il danno ed l'altra metà al comune ossia a quello che patisce il danno.
94. Hanno statuito che la pena contenuta nel capitolo 76 debba esser assegnata per grossi due al saltaro e grossi quattro al dannificato.
95. Poi hanno ordinato che il toro, del quale nel capitolo 70, sia presentato ai primi giorni del mese di marzo ogni anno e sia obbligato di andare ogni giorno con la vogara; e s'è aggiunto alla summa di ragnesi dieci per comprare e mantenere detto toro.
96. Hanno statuito e ordinato che, se alcuna persona della villa di Tres per l'avvenire tagliasse o taglierà nel gazzo ossia bosco di Tres piante, sia castigata e condannata detta persona come segue, cioè per ogni pino carantani diciotto, cioè una lira per il danno e carantani sei per il bando; per due palanchi di pecio (péz) una lira di denaro, e di pino carantani sei; salvo però se detti palanchi venissero o verranno tagliati per necessità, nel qual caso non si possa far alcuna condanna, né esser condannato il contraffacente, come anche di ciò appare nel capitolo 62; e circa le altre piante e alberi, sì nel gazzo come nelle pertinenze di Tres, sia osservato il suddetto capitolo 62.
97. Hanno statuito e ordinato che parimente, se alcuna persona della villa di Tres farà legne secche nel bosco ossia gazzo e nelle pertinenze di Tres, sia condannata tal persona in lire tre di denari, cioè troni tre per ogni carro; ed se saranno delle legne minore di un carro, che la condanna sia ed s'intenda pro rata, conforme alla quantità delle legne; e di più chi farà dasa in detto gazo sia condannato in

carantani sedici per ogni carro di dasa che sarà fatto. Vale a dire grossi 16.

98. Hanno statuito e ordinato che, se ai due soprascritti capitoli sarà contraffatto, e che dette piante d'arbori, legne e dasa venissero e verranno tagliate o fatte da persone forestiere, cioè che non siano del comune, le soprascritte pene si debbano ed intendino raddoppiate. e raddoppiate si possano esigere dai inadempienti, e questi si possano condannare ed pignorare nel doppio come di sopra è detto nei due primi capitoli suddetti.
99. Hanno statuito e ordinato che i contraffacienti ai detti capitoli, tanto siano di Tres e del comune quanto forestieri e non del comune, immediatamente che contraffacendo ovvero avranno contraffatto, ovvero che saranno ritrovati a danneggiare come di sopra è detto, e ad ogni requisizione dei vicini, possano essere pignorati dai vicini di Tres e dai saltari del bosco se il danno si farà nel bosco, o di campagna; salvo però che le pignore contro i trasgressori di Tres si debbano fare alle loro case, ma i forestieri si possano immediatamente pignorare quando saranno ritrovati a contraffare o danneggiare.
100. Hanno statuito e ordinato che quando la saltara della campagna toccherà conforme la ruota a qualche pupillo o vedove, questi siano tenuti sotto il suo anno che gli toccherà la ruota di fare o far fare la detta saltara di campagna, altrimenti i vicini della comunità possano mettere e far fare e trovare i saltari per fare la detta saltara ad interessi e danni d'essi pupilli o vedove, se avranno di poter pagar in denari o beni: e non avendo beni debbano detti pupilli e vedove rinunciare alla "sorte" del comune per anni otto continui o dopo, o quattro per avanti e cedendo la sorte e quattro dopo; e ciò non ostante il prelibato capitolo 18, il quale si annulla e revoca poiché ancora non v'è ricordo d'uomo che si ricordi e sappia che detto capitolo 18 sia stato osservato: similmente hanno ordinato e vogliono sia osservato circa la saltara del bosco come di sopra è ordinato della saltaria della campagna,
101. Itern hanno statuito e ordinato che niuna persona della comunità di Tres che non ha né possiede beni né casa nella villa e pertinenze di Tres, e che ivi non abitano e che hanno tradotto altrove il domicilio, non possano avere né pretendere sorte né beneficio comune: in pena di lire dieci, d'esser applicate alla comunità, e perdita di detto beneficio comune e sorte.
102. Hanno statuito e ordinato che morendo qualche vicino di detta comunità quale possedeva beneficio del comune ossia sorte, e lasciando di sé una o più figliole, che una sola possa avere e possedere detto beneficio comune ossia sorte in vita sua totalmente: e se tale vicina morirà senza testamento, sia della più giovane. escluse le altre, e dopo la vita sua ritorni alla comunità: talché gli eredi di detta donna, tanto maschi come femmine, non possano pretendere né meno ereditare tal beneficio comune, sotto penna di nullità: e questo conforme alla loro consuetudine.
103. Hanno statuito e ordinato che niuna donna possa ereditare dal fratello né da altri, dal padre in poi, nel modo come di sopra nel capitolo 101, in qualunque modo il beneficio del comune, né le sorti di quelli, essendo che di ciò è stata antica osservanza.
104. Hanno statuito e ordinato che niuna persona della comunità della villa di Tres

non ardisca far dasa nei suoi gazzi: in pena di lire due per qualunque carro e volta: ed se sarà forestiero sotto penna del doppio, parimenti per carro e volta, d'esser applicata alla loro comunità: annullando gli altri capitoli concernenti questa causa

105. Hanno statuito e ordinato che niuna persona della villa di Tres non debba vendere, non affittare ovvero in altro modo consegnare la sua sorte del comune a padrone forestiero che non siano del comune: sotto pena di lire cinque di danari per ogni volta e ogni trasgressore, d'applicarsi alla comunità di Tres, e di star fuori del comune e sorte di quello per tanto tempo come avesse affittato ossia consegnato detta sorte a dette persone forestiere, restando detta sorte al comune per tutto detto tempo, come di sopra è detto ed proibito.
106. Hanno statuito e ordinato che niuno delle comunità di Tres ardisca dare o presentare rispettivamente o separatamente o in qualsivoglia modo il suo consenso d'accettare persone forestiere nel comune o per convicine della comunità di Tres se non sarà in pubblica regola e di licenza di tutti gli altri vicini: sotto pena di lire dieci di denaro, d'applicarsi alla comunità, e di star per anni dieci continui fuori del comune e della sorte di quello: e nulla di meno tal consenso così dato rispettivamente da qualsivoglia vicino sia nullo ed invalido.
107. Hanno statuito e ordinato che essendoci più fratelli d'una casa dei vicini di Tres, venendo loro alle divisioni, e dopo le divisioni parte di loro trasferisse il domicillio fuori della villa, permettendo venissero goduti i loro beni dagli altri suoi fratelli senza interesse e affitto competente, quelli che s'assentano non possano godere il beneficio del comune, ma siano di quello privi fino che verranno ad habitare.
108. Hanno statuito e ordinato che assentandosi qualche vicino di Tres, andando in altre parti, a quel assente si dia solamente il beneficio comune per anni sette vivendo: e passati l'anni sette che non si sappia se sia in vita e dove si ritrovi, sia privo di detto beneficio, né altri per esso possano pretender detto beneficio; ritornando però detto assentato dopo gli anni sette, sia ammesso al beneficio.
109. Hanno statuito e ordinato che ogni vicino di Tres, dopo che saranno divise le sorti nel bosco, tanto di dase come di larici o pini, debbano quelle essere tradotte fuori del bosco da ciascheduno nello spazio d'un mese dopo le divisioni fatte; e se in questo lasso di tempo non saranno tradotte fuori, quelle che si ritroveranno nel bosco siano e restino alla comunità.
110. Hanno statuito e ordinato che i cavalli, i muli e gli asini di Tres debbano esser custoditi dal pastore dei porci; e che quelli che non avranno, toccandogli la ruota, somministrato le spese a detto pastore un giorno per ruota e per ogni capo d'animali, pagando anche per ogni capo di detti animali, cioè cavalli, muli e asini senza le loro balze, incorrano nella pena di lire due per ogni capo e volta che tali animali nel modo suddetto saranno ritrovati: qual pena la metà sia della comunità e l'altra metà del saltaro di campagna, e rifondere il danno che sarà stimato dai regolani.
111. Hanno statuito e ordinato che qualsivoglia vicino di Tres venderà il fatto suo, (ri)trovando il domicilio altrove, esso ed i suoi successori e discendenti per il corso d'anni venti non verranno ad habitare nella villa, benché successivamente

venissero ad abitare passati detti anni vinti, non siano più capaci del beneficio comune, ma siano sempre tenuto per forestieri e privi di tal beneficio.



Ludovico Madruzzo

Ludovico Madruzzo, sacerdote vescovo di Sabbiona cardinale di santa romana Chiesa per la misericordia di Dio, vescovo e principe di Trento approva.

In seguito furono aggiunti diversi altri ordini e capitoli e le rispettive conferme vescovili fino al 1732.

